



Nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie.

Gentile Cliente,

a partire dal **1° gennaio 2016** sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (BankRecovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa direttiva introduce in tutti i Paesi europei **regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento**, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d'Italia – Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali.




Il *bail-in* è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il *bail-in* se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico. Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l'eventualità che la Banca Capasso Antonio SpA possa essere oggetto di una procedura di risoluzione.

Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una Banca, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

Ad oggi, le difficoltà di singole Banche sono state risolte con l'intervento degli strumenti di protezione della Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità.

Il *bail-in* prevede che le perdite delle Banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:





Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

1. delle **azioni** e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;
2. delle **obbligazioni subordinate** (o junior, il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato);
3. delle **obbligazioni non subordinate** (senior) e dei **depositi interbancari e delle grandi imprese**;
4. dei **depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (per la parte eccedente l'importo di € 100.000, protetto per legge dal Fondo di Garanzia dei Depositanti).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla **conversione degli strumenti 2. 3. 4. in azioni**, secondo l'ordine sopra indicato.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettate al *bail-in* solo dopo le obbligazioni non subordinate (senior).

Sono soggette al *bail-in* tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:

- a) **i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi**, cioè quelli fino a € 100.000 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
- b) **le obbligazioni bancarie garantite** (i cosiddetti "covered bond");
- c) **le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria** (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

Le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.





Dati medi del Capital Ratio (CET1) al 31/12/2017

Fonte:
Banca d'Italia
Relazione Annuale 2017
Pagina 181



(*) Dato medio del sistema Italia - (**) Dato Banca Capasso Antonio S.p.a.

La Banca Capasso Antonio SpA ha un indice di solidità tra i più alti in Italia, pari al 36,22% (aggiornato al 31/12/2017).

Per maggiori informazioni ti invitiamo a visitare il sito internet all'indirizzo www.bancacapasso.it o a recarti in filiale, il personale della Banca Capasso Antonio SpA è a tua completa disposizione per ogni chiarimento.





Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti
Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso Banca Capasso Antonio S.p.A. sono protetti da	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. ⁱ
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁱⁱ .
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Via del Plebiscito, 102 – 00186 ROMA (ITALIA)

Tel: 0039 06 69 98 61

Fax: 0039 06 67 98 916

E-mail: infofitd@fitd.it





Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi rimborserà i suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fitd.it.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

ⁱ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

ⁱⁱ La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

